

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
28	Appalti e lavori pubblici	07/03/2016	COMMISSARI A SORTEGGIO DAGLI ELENCHI ANAC (A.Barbiero)	2
28	Appalti e lavori pubblici	07/03/2016	ADDIO INCENTIVI PER I PROGETTISTI (T.Grandelli/M.Zamberlan)	3
1	Appalti e lavori pubblici	07/03/2016	LAVORI NELLE SCUOLE: LE RICHIESTE "DOPPIANO" LA DISPONIBILITA' DI FONDI (V.Uva)	4
8	Appalti e lavori pubblici	07/03/2016	REGIA UNICA PER TENERE SOTTO CONTROLLO TEMPI E SPESE	6
1	Edilizia e immobiliare	07/03/2016	LE ISTRUZIONI DEL FISCO AMPLIANO L'ACCESSO AL BONUS SUGLI ARREDI (C.Dell'oste/M.Zandona')	7
7	Edilizia e immobiliare	07/03/2016	LE TROPPE COMPLICAZIONI DI UNO SCONTO SEMPLICE (C.Dell'oste)	10
1	Edilizia e immobiliare	07/03/2016	CONTO TERMICO CON RATA SPRINT (S.Rezzonico/M.Voci)	11
10	Legalità e sicurezza	07/03/2016	L'ANTICORRUZIONE E LA MALA PIANTA DELLA "FURBIZIA" (L.Mancini)	13
1	Legalità e sicurezza	07/03/2016	TRIBUNALI DELLE IMPRESE, RISCHIO ARRETRATI (B.Mazzei)	14
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	07/03/2016	NUOVO CODICE APPALTI. IL TESTO APPROVATO E LA GUIDA ALLA LETTURA. ANAC, GARE, PA, IMPRESE: TUTTE LE NOVITÀ	16
Testata: ITALIA OGGI SETTE				
16	Lavoro e welfare	07/03/2016	IMPRESE EDILI, SCONTO PROROGATO (C.De Iellis)	24
Testata: LA REPUBBLICA - INSERTO AFFARI&FINANZA				
4/5	Edilizia e immobiliare	07/03/2016	IMMOBILI ABUSIVI RICOGNIZIONE DAL CIELO CON I DRONI ANTI-EVASIONE (R.p.)	26

La valutazione delle offerte. Nuove regole per evitare i conflitti d'interesse: i componenti non possono svolgere altri incarichi relativi al contratto

Commissari a sorteggio dagli elenchi Anac

Alberto Barbiero

I componenti della commissione giudicatrice dovranno essere scelti tra gli esperti inclusi in un elenco tenuto dall'Anac, ma per le gare sottosoglia e per le procedure telematiche potranno essere individuati tra i dipendenti della stazione appaltante.

Il nuovo Codice degli appalti ridisegna nell'articolo 77 dello schema approvato dal Consiglio dei ministri le modalità di composizione dei collegi costituiti per la valutazione delle offerte nelle gare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definendo un sistema differenziato in relazione al valore e alla complessità delle procedure. Il numero dei commissari deve essere sempre dispari, con un massimo di cinque soggetti.

La stazione appaltante deve individuare i componenti e nominarli (dopo la scadenza

del termine di presentazione delle offerte) mediante sorteggio pubblico da una lista di candidati in numero almeno doppio a quello dei membri da nominare, richiedendo questa lista all'Anac, che la elabora e la comunica entro cinque giorni all'amministrazione richiedente.

Il presidente della commissione è individuato dalla stazione appaltante tra gli esperti sorteggiati: sia per lui sia per gli altri componenti vale l'incompatibilità funzionale, in quanto non possono aver svolto né possono essere destinati a svolgere alcun altro incarico in relazione all'appalto; sono poi prefigurati obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi (da dichiarare al momento dell'accettazione della nomina).

La novità ha anche un'importante conseguenza operativa: le stazioni appaltanti dovranno formalizzare gli inca-

ricchi agli esperti, con relativi impegni di spesa, dovendo pertanto prevedere le risorse nel quadro economico dell'appalto, facendo riferimento al compenso massimo che verrà stabilito con decreto ministeriale. Lo stesso decreto definirà la quota che i commissari dovranno pagare per l'iscrizione all'albo, fatta eccezione per i dipendenti pubblici che potranno essere iscritti gratuitamente. Se però sono scelti per gare della propria stazione appaltante, non riceveranno alcun compenso.

Per le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria oppure per quelle di non particolare complessità (individuate dalla stessa norma come le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) la stazione appaltante può nominare come componenti propri dipendenti.

La definizione e la gestione

dell'albo saranno definite dall'Anac con proprie determinazioni: potranno iscriversi soggetti interessati in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, oltre che di comprovata esperienza e professionalità nel settore per cui si propongono.

Fino alla definizione dell'albo e alla sua effettiva attivazione, le stazioni appaltanti potranno continuare a nominare i componenti delle commissioni giudicatrici, dovendo in ogni caso rispettare regole di trasparenza e di competenza da definire preventivamente.

L'importanza di nominare nei collegi soggetti con elevata professionalità viene evidenziata anche dal rafforzamento qualitativo delle competenze della commissione, che può anche giudicare inammissibile un'offerta quando ritenga che sussistano gli estremi per la segnalazione alla Procura della Repubblica in relazione a fenomeni di corruzione o collusivi.

LA GESTIONE

Le amministrazioni dovranno formalizzare gli incarichi agli esperti parametrando gli impegni di spesa al compenso massimo



Codice appalti. Le novità per i dipendenti pubblici dal decreto attuativo approvato dal consiglio dei ministri

Addio incentivi per i progettisti

I premi si spostano su programmazione, gare ed esecuzione

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Stop agli incentivi per i progettisti. Con il nuovo Codice degli appalti è finita la corsa agli incarichi di progettazione da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al contrario, i premi vengono indirizzati alle attività tecnico-burocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità eccetera). Non è certo un caso che gli storici incentivi alla progettazione si trasformino in premi per funzioni tecniche; è una spinta per la pubblica amministrazione sui suoi compiti di realizzazione delle opere, lasciando però progettare all'esterno.

L'impianto complessivo ripercorre le disposizioni vigenti: gli incentivi vanno finanziati all'interno degli oneri messi a disposizione per la realizzazione dell'opera nel limite massimo del 2% dell'importo a base di gara, limite rimesso alla di-

screzionalità dell'ente che può anche azzerare l'incentivo. Non è più previsto che in sede di definizione della percentuale effettiva si debba tenere conto della complessità dell'opera.

L'80% è destinato al responsabile unico del procedimento, agli incaricati di funzioni tecniche e ai collaboratori. Le modalità e i criteri di ripartizione dei premi sono oggetto di contrattazione decentrata e vanno recepiti in un regolamento ad hoc. Anche in questo caso è stato espunto dalla norma l'obbligo di prevedere la distribuzione dei premi in funzione delle responsabilità non connesse al profilo professionale e della complessità dell'opera. Non sono più espressamente citate le attività manutentive. Al contrario sono confermate le penalizzazioni collegate al mancato rispetto dei tempi e dei costi dell'opera; non costituiscono più espliciti esimenti le cause di forza maggiore.

Tornano in gioco anche i dirigenti, ma limitatamente alle attività di collaudo e di verifica di conformità, in passato

completamente esclusi da qualsiasi premio. Sia per i dipendenti sia per i dirigenti il fondo deve finanziare anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente; ancora una volta si perde l'occasione per chiarire il tema dell'Irap, lasciando aperta la strada del contenzioso.

Il rimanente 20% viene destinato, come in passato, all'acquisto di beni e tecnologie per gli uffici tecnici, con particolare riferimento alle attività di controllo volte al miglioramento della capacità di spesa. A questo si aggiunge una nuova modalità di utilizzo che prevede l'attivazione di tirocini formativi e di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici. Le risorse collegate all'attività svolta da soggetti esterni, un tempo economia di bilancio, si sommeranno al 20% destinato al miglioramento della strumentazione tecnica.

A circa due anni dall'ultima modifica delle norme in materia di compensi Merloni, si propone un nuovo punto zero che imporrà la riscrittura del

relativo contratto decentrato oltre all'approvazione del conseguente regolamento. Il paradosso consiste nel fatto che molti enti, ad oggi, non hanno ancora recepito dal modifica normativa del 2014: è da ricordare che senza l'approvazione di questi adempimenti è preclusa la corresponsione degli incentivi.

Che cosa succederà da ora in avanti? Fino all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti si applica, per chi l'ha adottato, il regolamento vigente. Dopo si dovrebbero bloccare ancora tutti gli incentivi, fino all'adozione dei regolamenti, sperando che successive modifiche non facciano ripartire da capo il processo.

In tutta questa confusione sarà necessario definire puntualmente la norma e il regolamento da applicare *ratione temporis* in sede di liquidazione dei compensi. L'orientamento costante della Corte dei conti ritiene che i compensi vadano erogati con riferimento alle disposizioni vigenti nel momento in cui l'attività premiata è effettivamente resa.

LE QUOTE

Resta il tetto massimo del 2% rispetto al valore dell'opera
L'80% va al personale
e il resto rimane finalizzato alle dotazioni degli uffici



EDILIZIA**77**

Per le scuole una dote di 4,4 miliardi

Valeria Uva ▶ pagina 8

Istruzione

L'EDILIZIA SCOLASTICA

La dote

Dal 2014 le risorse complessive per i 16 filoni d'intervento superano i 4,4 miliardi di euro

Traguardo lontano

Per la messa a norma delle oltre 41mila sedi servono ancora tre miliardi di euro

Lavori nelle scuole: le richieste «doppiano» la disponibilità di fondi

Corsa ai 480 milioni legati allo sblocco del Patto

Valeria Uva

Quattro miliardi e mezzo di investimenti nell'edilizia scolastica dal 2014, ma la fame di risorse non si placa. Alla scadenza del primo marzo scorso, ultimo giorno utile per "prenotare" spazi finanziari, ovvero la possibilità di spendere per la voce scuola, Comuni e Province hanno inondato la piattaforma elettronica di domande. Chiedendo molto di più dei 480 milioni a disposizione per questi investimenti.

Alla struttura tecnica di missione per l'edilizia scolastica i conteggi sono ancora in corso, ma da una prima ricognizione risultano oltre 1.800 richieste per un importo che sfiora il doppio dei 480 milioni disponibili. Le "prenotazioni" sono arrivate da tutta Italia: Milano, Roma, Foggia, Napoli e Torino sono tra gli enti più attivi.

Il via libera vero e proprio agli investimenti arriverà entro il 15 aprile, quando un decreto di Palazzo Chigi dovrà "riproporzionare" le possibilità di spesa fra tutti i richiedenti. I fondi sono destinati in misura minore (intorno al 20%) a prosecuzione di ristrutturazioni già avviate e per il resto anche a nuovi cantieri, da far partire entro l'anno.

L'ultima corsa degli enti locali - che sono i proprietari diretti degli edifici scolastici - dimostra come nonostante il flusso continuo di stanziamenti (quasi un miliardo di mutui Bei a totale carico dello Stato, in partenza nel 2016) il traguardo della messa a norma degli oltre 41mila plessi scolastici italiani è ancora lontano. «La graduatoria nazionale vigente in questo momento preve-

de un fabbisogno di circa tre miliardi di euro per 6mila interventi», calcola Davide Faraone, sottosegretario all'Istruzione. Che però annuncia: «Stiamo predisponendo ulteriori fonti di finanziamento per esaurire le esigenze che scuole ed enti locali hanno evidenziato».

La mappa dei fondi

Sono oltre quattro miliardi (4,4 per l'esattezza) le risorse stanziate per le scuole dal 2014 a oggi (si veda la tabella a fianco). Un «bottino» non proprio minimo che è articolato su 16 filoni di intervento e quattro modalità di finanziamento; si va dai Fondi eu-

ropei (oltre un miliardo tra vecchia e nuova programmazione, con precedenza al Sud, destinati soprattutto alla sicurezza e all'efficienza energetica), ai contributi statali a fondo perduto (1.795 milioni indirizzati al decoro, alla manutenzione straordinaria e alle nuove costruzioni a fondo perduto), ai fondi rotativi (come quello di Kyoto per l'efficienza energetica) che si limitano ad anticipare le risorse agli enti locali. Infine, occorre conteggiare anche l'allentamento dei vincoli di bilancio (il vecchio sblocco del Patto di stabilità ora modificato dalla riforma). I 480 milioni prenotabili dagli enti locali entro il 1° marzo appartengono a quest'ultima categoria.

«È utile agire su diversi fronti ed esplorare diverse possibilità di sostegno anche perché i problemi degli edifici scolastici sono numerosi e articolati», commenta Laura Galimberti, la coordinatrice della task force di Palazzo Chigi per l'edilizia scolastica, creata 18 mesi fa.

«Stiamo intervenendo in maniera mirata su un'unica programmazione nazionale per non disperdere risorse e per assegna-

re fondi a priorità precise» spiega ancora Faraone. Il riferimento è al Fondo unico per la scuola dotato di 3,7 miliardi in cui confluiscono sia la programmazione triennale che l'aggiornamento annuale degli interventi, Regione per Regione. E Galimberti aggiunge: «Gli strumenti di procedura e di coordinamento ormai ci sono, basti pensare all'Osservatorio sull'edilizia scolastica, occorre solo maggiore dialogo».

L'attuazione

Anche i tempi di attuazione degli interventi sono a macchia di leopardo. Buoni i risultati del programma «Scuole belle» che prevedeva piccoli lavori di manutenzione ordinaria per il decoro: su oltre 17mila cantieri avviati dal 2014, 13mila sono quelli conclusi, con il 72% dei 450 milioni spesi.

Più lento l'impiego del Fondo Kyoto per l'efficienza energetica, utilizzato finora al 28 per cento. Ma una nuova tranche da 250 milioni è attesa nei prossimi giorni in «Gazzetta».

La fetta più cospicua di risorse è quella dei mutui agevolati della Bei: 905 milioni a totale ammortamento statale. Nella prima tor-

nata ne sono stati attivati 739 mi- dei primi 1.200 interventi risulta- denza, decisiva per evitare di mo giorno per comunicare gli af-
lioni. Al 31 gennaio scorso il 60% va appaltato. La prossima sca- perdere i fondi, è il 15 marzo, ulti- fidamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stato di avanzamento

I finanziamenti per l'edilizia scolastica per linea di intervento e stato di attuazione

Programma	Norma	Importo (in mln)	Fine	Stato
Contributi statali				
Buona scuola	Legge 107/2015	40	Indagini diagnostiche	Totale edifici ammessi: 7.304. Affidamento incarichi entro il 31 gennaio 2016
Messa in sicurezza #scuolesicure	DL 66/2014 e Delibera Cipe 30/6/2014	400	Messa in sicurezza	65% concluso e saldato
Mutui Bei	Art. 10 DL 104/2013	905	Ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico, nuove costruzioni	Autorizzati 1.215 interventi per 739 mln. Circa il 60% interventi aggiudicati a gennaio 2016. Proroga per lavori oltre i 5 mln o gare andate deserte al 30 aprile 2016
Decoro Scuole belle	Accordo governativo 28 marzo 2014 e DL 58/2014	150	Piccola manutenzione	Conclusi 7.465 su 7.638 interventi per 144 mln. I restanti sono da definanziare
Decoro Scuole belle	Articolo 1, comma 353, legge 190/2014	130	Piccola manutenzione	Conclusi 5.996 interventi su 8.379 riferiti all'annualità 2015
Decoro Scuole belle	Accordo governativo 30 luglio 2015; DL 154/2015; Dm 956/2015	170	Piccola manutenzione	Previsti 1.798 interventi nel 2016. Conclusi 28 per 8,6 milioni.
Fondi europei				
Fondi Ue PON	Fesr 2007-2013	240	efficientamento energetico, sicurezza	Conclusi 495 interventi su 575 interventi
Fondi Ue POR	Fesr 2007-2013 Calabria, Campania, Sicilia	468	efficientamento energetico, sicurezza	Conclusi 653 interventi su 866
Fondi Ue Pon	Fesr 2014-2020	380	Sicurezza, efficienza energetica	In assegnazione
Sblocco risorse enti locali				
#scuolenuove anno 2014	DL 66/2014	122	Nuovi edifici ed importanti ristrutturazioni	Comuni: 608 interventi conclusi su 769 Province e comunità montane: 159 interventi conclusi su 389
#scuolenuove anno 2015	DL 66/2014 - Legge 190/2014	172	Nuovi edifici ed importanti ristrutturazioni	
Scuole innovative	Legge 107/2015 + Legge stabilità 2016 (n. 208/2015)	300	Nuove edificazioni edifici innovativi	In arrivo decreto ministeriale con individuazione aree a breve e concorso di idee internazionale per scuole innovative online
		50		
Scuole Sicure - Antisismica	Dpcm 15 settembre 2015	46	Intervenenti miglioramento e adeguamento antisismico sismico	Finanziati 86 interventi ancora in fase di progettazione
Scuole Sicure - Antisismica	Dpcm 12 ottobre 2015 Dm 943/2016	37,5	Intervenenti miglioramento e adeguamento antisismico	Finanziati 50 interventi. Aggiudicazione entro 31/12/2016
Deroga equilibri bilancio 2016	Articolo 1 comma 713 legge 208/2015	480	Ristrutturazione e nuova edificazione	Risorse prenotate entro il 1° marzo. In assegnazione entro 15 aprile
Fondo di rotazione				
Fondo Kyoto	Articolo 9 DL 91/2014	350	efficientamento energetico	Già impegnati 98 milioni. Già firmato decreto per nuovo bando di 250 milioni a breve in Gazzetta
Totale		4.440,5		

Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore su dati Miur e struttura di missione del Governo per l'edilizia scolastica

L'ANALISI**Valeria
Uva**

Regia unica per tenere sotto controllo tempi e spese

Quattro miliardi e mezzo sono un bel gruzzolo di questi tempi. E messi in fila uno dietro l'altro fanno una certa impressione.

Certo, non possono bastare a coprire davvero il fabbisogno delle nostre, spesso disastrose, scuole, ma sicuramente rappresentano un significativo passo avanti in questa direzione.

Si scopre però che questi soldi derivano da 16 linee di intervento: varie leggi di Stabilità, qualche vecchia delibera Cipe, i fondi Ue, più decreti e regolamenti vari. A cui bisogna sommare l'allentamento dei vincoli di bilancio concesso per l'edilizia scolastica agli enti locali per investire risorse proprie.

Il Governo ha avviato una razionalizzazione facendo confluire su un fondo unico pluriennale le risorse, almeno quelle statali. Ma la sovrapposizione è ancora dietro l'angolo. Non a caso tra le ultime richieste per 480 milioni da spendere nel 2016, si sono registrati alcuni interventi-doppione già inseriti nel fondo pluriennale. Il rischio che moltiplicando le fonti (e le procedure burocratiche e le scadenze) cresca la confusione e qualcosa vada anche perduto è alto. Fondamentale quindi sarà mantenere il coordinamento e soprattutto una regia unica, almeno per il monitoraggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Caso per caso le tipologie di lavori che consentono di sfruttare l'incentivo sugli arredi

Accesso ampio al bonus mobili

Sì allo sconto con modifiche interne o cambio di serramenti

Con l'ultimo chiarimento contenuto nella circolare 3/E di mercoledì scorso, si completa il quadro dei lavori che consentono di ottenere il bonus mobili abbinato alle ristrutturazioni edilizie. Promossi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, come lo spostamento di pareti interne, il rifacimento dell'impianto elettrico o idraulico e la

sostituzione delle finestre, oltre al cambio di caldaia. In questi ultimi due casi, però, solo chi sceglie la detrazione del 50% (anziché quella del 65% sul risparmio energetico) può beneficiare della detrazione su arredi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza. Un'agevolazione che vale in media 241 euro all'anno.

Dell'Oste e Zandonà ► pagina 7

Immobili

LA DETRAZIONE SUI MOBILI

Il calendario

L'arredamento può essere acquistato prima dei lavori se il cantiere è già avviato

L'altro incentivo

La misura per le giovani coppie under 35 resta in attesa di indicazioni ufficiali

Le istruzioni del fisco ampliano l'accesso al bonus sugli arredi

Ma l'agevolazione resta circoscritta ai casi di manutenzione straordinaria

Cristiano Dell'Oste
Marco Zandonà

A quali lavori edili si può abbinare il bonus arredi? La domanda non è nuova, ma di sicuro resta attuale anche al quarto anno di applicazione della detrazione sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Lo dimostra - tra l'altro - l'ultimo chiarimento dettato dalle Entrate con la circolare 3/E di mercoledì scorso.

Senza dubbio l'incentivo piace alle famiglie e ha contribuito a riportare in positivo nel 2015 il mercato italiano dell'arredo, dopo il -45,5% registrato tra il 2007 e il 2014. Ma bisogna fare attenzione ai casi di lavori edili "leggeri".

Il cambio della caldaia

L'ultimo chiarimento riguarda la possibilità di "agganciare" la detrazione sui mobili alla sostituzione della caldaia. L'Agenzia spiega che il cambio della caldaia consente l'accesso al bonus «in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria». E aggiunge: «Non rileva il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell'ambito della lettera h) dell'articolo 16-bis».

È una precisazione con una portata più ampia di quella che appare a prima vista. Vediamo perché. L'articolo 16-bis del Tuir è quello che detta la disciplina generale della detrazione del 36% (ora maggiorata al 50%), mentre la lettera h) è quella che agevola

l'esecuzione di opere finalizzate al risparmio energetico «anche in assenza di opere edilizie propriamente dette». In pratica, questi lavori sono agevolati con il 36-50% a prescindere dall'inquadramento edilizio.

Orale Entrate confermano che, per avere la detrazione sui mobili, i lavori finalizzati al risparmio energetico devono essere almeno "straordinari". Dopodiché, ricordano che in base al Testo unico dell'edilizia (articolo 123, comma 1) gli interventi di utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici di per sé sono già «assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria». Ma questo corollario, pur importante, non cambia la regola generale: dove l'articolo 16-bis premia certi lavori senza considerare la loro qualificazione edilizia,

per potervi abbinare il bonus mobili occorre che i lavori siano inquadrabili nella manutenzione straordinaria (o nelle più pesanti categorie edilizie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia). Oltre che per l'efficienza, il principio vale per le altre casistiche dell'articolo 16-bis:

- lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (lettera e);
- misure per prevenire furti e altri illeciti (f);
- cablatura degli edifici e il contenimento dell'inquinamento acustico (g);
- misure antisismiche (i);
- bonifica dell'amianto e le opere anti-infortuni domestici (l).

Quasi sempre questi lavori saranno di manutenzione straordinaria.

naria, ma ci potrebbero essere casi in cui ricadono in quella ordinaria. Si pensi al cambio di una serratura nella porta blindata, all'installazione di impianto di allarme senza lavori edili o elettrici, alla posa di un pannello fonoassorbente o alla rimozione di amianto in polvere da un sottotetto senza interventi murari. Tutte spese che non danno diritto al bonus mobili.

Il «timing» dei lavori

Oltre ad aver eseguito un intervento «straordinario», bisogna anche beneficiare della detrazione del 50% sul recupero edilizio. In questo senso un'apertura è arrivata a Televiso 2016, in cui le Entrate hanno affermato che si possono agevolare gli acquisti di arredi pagati entro la fine del 2016

abbinandoli a spese per il recupero edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 (data in cui il 36% è stato maggiorato al 50%) al prossimo 31 dicembre.

Le spese per gli arredi possono essere pagate prima di quelle per la ristrutturazione, a patto che i lavori comincino prima dell'acquisto dei mobili (circolare 29/E/2013). Farà fede la data della Scia, della comunicazione di inizio lavori o dell'invio alla Asl. Per l'attività libera basta una semplice autodichiarazione che certifichi la non necessità, in base al regolamento edilizio comunale, di provvedimento urbanistico.

Villetta e condomini

Fin qui si è parlato dei lavori all'interno delle singole unità abitative, cioè in case monofamiliari o nei

singoli appartamenti dei condomini. In realtà, anche gli interventi su parti comuni permettono di avere il bonus mobili - e c'è il vantaggio che in questo caso il 36-50% agevola anche la manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura - ma c'è una limitazione: i mobili devono arredare parti comuni (ad esempio, l'alloggio del portiere).

Questo vale anche per i «condomini minimi». Così, se in una villetta bifamiliare viene rifatto il tetto, i proprietari dei due alloggi non avranno il bonus mobili per arredare i singoli alloggi. Al contrario, se viene rifatto il tetto di un'abitazione monofamiliare, il proprietario ne potrà beneficiare. In tal caso, infatti, non esistono interventi su parti comuni differenti rispetto a quelli interni all'abitazione, e quindi è sufficiente che i

lavori siano inquadrabili come manutenzione straordinaria (a prescindere dal fatto che siano eseguiti sulla parte esterna o interna del fabbricato).

Gli altri interventi

Oltre al recupero edilizio, ci sono altri due tipi di lavori che consentono di utilizzare il bonus mobili:

- i lavori di ripristino di un immobile danneggiato da calamità;
- i lavori di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie che entro sei mesi dalla fine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.

L'Agenzia ha chiarito che il bonus mobili non spetta in caso di realizzazione o acquisto box auto pertinenziali (circolare 11/E/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit dei beneficiari

I beneficiari del bonus mobili per fasce di reddito

REDDITO	BENEFICIARI	DETR. MEDIA (€)	SPESA MEDIA (€)	SPESA TOTALE (milioni €)
Fino a 15mila €	10.495	209	4.172	43,8
15mila - 29mila €	63.248	227	4.532	286,7
29mila - 55mila €	63.454	239	4.775	303,0
55mila - 75mila €	14.678	257	5.145	75,5
Oltre 75mila €	21.428	295	5.906	126,6
TOTALE	173.303	241	4.820	835,5

Nell'anno d'imposta 2013 il bonus mobili è stato in vigore solo per sei mesi

Fonte: elaborazione su dati agenzia delle Entrate, dichiarazioni fiscali 2014 (anno d'imposta 2013)

LE REGOLE

L'agevolazione

■ Chi beneficia della detrazione del 50% per il recupero edilizio può avere anche una detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni). I mobili devono essere destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato

Il recupero

■ La detrazione deve essere divisa in dieci rate annuali di pari importo

La durata

■ La detrazione si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016

L'altra detrazione

■ La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un altro bonus mobili riservato alle giovani coppie under 35 acquirenti di immobili

I principali interventi

Bonus mobili non ammesso

Dipende dal tipo di lavori

Bonus mobili ammesso

LAVORI EDILIZI

Accorpamento o frazionamento

Unione e divisione di più unità immobiliari sono interventi di manutenzione straordinaria e danno diritto al bonus mobili

Muri interni

Nuova costruzione, demolizione e spostamento di muri interni all'abitazione danno diritto al bonus mobili

Pavimento

La sostituzione delle piastrelle all'interno delle singole abitazioni è manutenzione ordinaria e non dà diritto al bonus mobili

Soppalco

Dà diritto al bonus mobili se realizzato all'interno di singola unità abitativa, con aumento della superficie calpestabile

Tetto

La sostituzione di singole tegole è manutenzione ordinaria. Il rifacimento integrale dà diritto al bonus mobili solo se eseguito in singole unità abitative

Tinteggiatura

La tinteggiatura delle pareti interne o della facciata esterna è manutenzione ordinaria. Non dà diritto al bonus mobili se eseguita in singole unità abitative. Dà diritto al bonus se eseguita su parti comuni condominiali, ma solo per gli arredi ad esse destinati (ad esempio l'alloggio del portiere)

Veranda

La costruzione di una nuova veranda o la trasformazione del terrazzo in veranda con opere murarie dà diritto al bonus mobili. L'installazione di una veranda in metallo non dà diritto al bonus

PORTE E INFISSI

Inferriata

L'installazione di una inferriata alle finestre di una singola unità abitativa dà diritto al bonus anche se non sono eseguite opere murarie

Infissi esterni

La sostituzione delle finestre comprensive di infissi con altre di colore, materiale o forma diverse è manutenzione straordinaria e dà diritto al bonus mobili se eseguita in singole unità abitative. Attenzione: non dà diritto al bonus mobili se il contribuente beneficia della detrazione del 65% anziché del 50%

Porta esterna

La sostituzione della porta esterna a una singola unità abitativa, con modello ordinario ma differente dal precedente o con modello blindato, dà diritto al bonus mobili

Porta interna

La sostituzione di una porta interna all'abitazione, senza opere murarie, non dà diritto al bonus mobili. L'apertura di una nuova porta o l'allargamento di una porta esistente consentono di ottenere la detrazione sugli arredi

Serratura

La sostituzione della serratura di casa è manutenzione ordinaria e non dà diritto al bonus mobili

IMPIANTI

Cablatura

In una singola abitazione dà diritto al bonus mobili solo se comporta modifiche sostanziali o rifacimento dell'impianto elettrico

Caldaia

La sostituzione della caldaia è manutenzione straordinaria. Dà diritto al bonus mobili, a meno che non si tratti di caldaia condominiale o comunque comune a più unità abitative. Attenzione: niente bonus mobili a chi beneficia della detrazione del 65% anziché del 50%

Condizionatore

L'installazione in una singola unità abitativa dà diritto al bonus mobili

Impianto elettrico

Il rifacimento dell'impianto elettrico in una singola unità abitativa concede il bonus mobili. La messa a norma dell'impianto, invece, dà diritto al bonus se è configurabile almeno come manutenzione straordinaria (es. se richiede opere murarie)

Impianto idraulico

La sostituzione dell'impianto idraulico in una singola unità abitativa, o la sua riparazione con innovazioni, dà diritto al bonus. Non così la sostituzione di piastrelle o sanitari, senza cambio delle tubature

Interruttore differenziale

La sostituzione o la riparazione in una singola unità abitativa è una manutenzione ordinaria e non dà diritto al bonus mobili

Pannelli solari

L'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici al servizio di una singola unità abitativa (monofamiliare o alloggio dell'ultimo piano) è manutenzione straordinaria e dà diritto al bonus mobili

ALTRI INTERVENTI

Barriere architettoniche

Dipende dal tipo di lavoro eseguito in casa: l'installazione di un servoscala senza opere murarie né elettriche non dà diritto al bonus. L'installazione di un montacarichi o di un ascensore dà diritto al bonus se eseguito all'interno della singola unità abitativa, altrimenti – essendo su parti comuni – gli arredi possono essere destinati solo a parti comuni

Bonifica amianto

La bonifica di amianto dà diritto al bonus mobili solo se avviene con opere edilizie (es. la sostituzione del tetto della casa monofamiliare)

Box auto

Costruzione e acquisto di un nuovo box auto pertinenziale all'abitazione non danno diritto al bonus mobili

Cassaforte

L'installazione di una nuova cassaforte in casa non dà diritto al bonus

Citofoni, videocitofoni, allarme

Quando sono eseguiti in un'abitazione singola, danno diritto al bonus se richiedono opere murarie e/o modifiche dell'impianto elettrico

Inquinamento acustico

Opere di insonorizzazione in una singola abitazione danno diritto al bonus mobili solo se effettuate con opere murarie

L'ANALISI

Cristiano Dell'Oste

Le troppe complicazioni di uno sconto semplice

L'ultimo chiarimento delle Entrate sul bonus mobili aiuta a mettere ordine in una delle agevolazioni più apprezzate degli ultimi anni, sia dalle famiglie che dalle imprese dell'arredamento.

Al tempo stesso, però, si resta sconsolati a vedere quante precisazioni siano necessarie per far funzionare una detrazione tutto sommato semplice e dagli importi relativamente contenuti (nel 2013 lo sconto medio è stato di 241 euro, che corrisponde a una spesa per arredi di 4.820 euro per contribuente). Da quando l'agevolazione è entrata in vigore - 6 giugno 2013 - se ne sono occupate quattro circolari e almeno un interpello dell'Agenzia, cui va aggiunta una delle risposte ufficiali di Telefisco 2016.

Come sempre in questi casi, nessuno può dirsi del tutto estraneo alla complicazione applicativa. La norma - un solo comma, 150 parole - non brilla per chiarezza, perché aggancia il bonus mobili alla detrazione del 50% e poi parla di arredo della casa «ristrutturata», senza ricordarsi che il 50% agevola anche una serie di piccoli lavori che non possono essere considerati di ristrutturazione vera e propria. Alcuni contribuenti hanno provato ad approfittarne, abbinando l'acquisto degli arredi a lavori minimali, come il cambio di una serratura. Il Parlamento ha prima

introdotto, poi eliminato e alla fine espressamente smentito per legge la regola secondo cui la spesa per gli arredi non può superare quella per i lavori. L'Agenzia, nel frattempo, ha fornito indicazioni a più riprese, spesso in risposta alle domande degli stessi operatori professionali alle prese con le pratiche dei propri clienti.

Ora la questione dei «lavori presupposto» pare finalmente risolta. Ma intanto c'è già un altro bonus che richiede chiarimenti urgenti: il 1° gennaio è entrata in vigore la detrazione sui mobili riservata alle giovani coppie under 35. La speranza è che il percorso stavolta sia un po' più lineare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



EDILIZIA E AMBIENTE

Conto termico con rimborsi sprint

Entreranno in vigore il prossimo 31 marzo le nuove regole sul conto termico, il sistema di incentivi per le rinnovabili termiche. Tra le novità più importanti, la possibilità di ottenere in un'unica soluzione entro 90 giorni (anziché con accrediti periodici nel tempo) i contributi fino a 5mila euro di ammontare complessivo. Una misura che coprirà quasi tutti gli interventi di taglia domestica.

► pagina 27

EDILIZIA E TERRITORIO

A agevolazioni. Dal prossimo 31 maggio in vigore il Dm con le semplificazioni per rendere più accessibili gli incentivi

Conto termico con rata sprint

Contributi fino a 5mila euro versati in unica soluzione ed entro 90 giorni

PAGINA A CURA DI
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci

Il conto termico 2.0 tende la mano ai privati e alle famiglie, che devono sostituire un vecchio impianto di climatizzazione con una caldaia a pompa di calore, ibrida o alimentata a fonte rinnovabile, installare collettori per il solare termico o cambiare un vecchio scaldacqua elettrico con un boiler a pompa di calore.

Dal 31 maggio - data di entrata in vigore del decreto dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 51 del 2 marzo) sono pronte a scattare una serie di importanti novità, che agevolano l'uso dello strumento da parte dei cittadini: fra tutte, spiccano la rata unica di rimborso fino a 5mila euro (contro i 600 euro precedenti), la possibilità di pagare con carta di credito o online e il catalogo degli apparecchi domestici.

Introdotta dal Dm 28 dicembre 2012 e operativa dal 2013, ad oggi il conto termico è stato poco utilizzato: la dotazione per gli interventi dei privati è di 700 milioni annui, ma gli incentivi impiegati al 1° gennaio 2016 risultavano appena 54,5 milioni. Due le principali critiche mosse allo strumento: troppo difficile presentare do-

manda e pochi vantaggi rispetto alla concorrenza con l'ecobonus al 65%, che pur funzionando come una detrazione decennale su Irpef ed Ires (contro un meccanismo di rimborso diretto, spalmato al massimo su cinque anni), ha comunque meno vincoli applicativi. A partire da questi "nodi", si è focalizzata l'opera di revisione.

Rimborso con rata unica

La percentuale di rimborso sarà calcolata (come avviene già oggi) tramite l'applicazione, al singolo intervento, di un algoritmo, che però sarà tarato in funzione dell'energia producibile (caratteristiche dell'impianto e, talora, zona climatica). Ecco perché è ancora difficile calcolare subito il rimborso, che potrà variare caso per caso e, sulla base di alcune simulazioni del 2015, potrà andare dal 20 al 65 per cento.

L'erogazione dell'incentivo avverrà con il recupero di una parte della spesa sostenuta in rate annuali di pari importo, spalmate da 2 a 5 anni. Ma - ed è questa la novità più significativa - se il contributo a cui si ha diritto non supererà, nel caso di interventi privati, i 5mila euro (ipotesi piuttosto frequente), il rimborso potrà avvenire in un'unica soluzione. Sempre prendendo come base contratti reali e attivi lo scorso anno,

la rata unica si applicherà ad esempio alla sostituzione di un vecchio generatore con un impianto a biomassa, dove a fronte di una spesa di 9.106 euro è stata riconosciuta una percentuale del 46% di rimborso, cioè 4.188 euro. Così anche nel caso di un impianto di solare termico, dove su un investimento di 5.296 euro per l'installazione, il conto termico ha coperto il 52% del totale e cioè la cifra di 2.735 euro.

Un'ulteriore novità è che il primo rimborso arriverà a 90 giorni (anziché 180) dalla sottoscrizione del contratto con il Gse. Sarà inoltre semplificata la documentazione da inviare: oltre all'introduzione del catalogo degli impianti (che spieghiamo di seguito) diminuiranno, nell'ambito delle regole applicative a cui il Gse lavorerà nei prossimi mesi, le dichiarazioni da produrre.

Scelte semplificate

La principale agevolazione si chiama catalogo degli impianti. Si tratta di uno strumento che riguarda gli apparecchi fino a 35 kW o 50 mq di superficie e che è aperto ad accogliere tutti gli impianti che rispondono ai requisiti di efficienza posti dal conto termico stesso: un'apposita procedura, definita dal Gse, permetterà a ciascun produttore di inseri-

re i propri prodotti e le relative caratteristiche. Il cittadino, all'atto di richiesta del contributo economico, non dovrà più raccogliere la documentazione tecnica relativa al proprio sistema installato, ma potrà prima verificare la presenza dell'apparato nel catalogo e in tal caso dovrà semplicemente selezionare una voce sul portale per chiedere il contributo.

Più interventi

Se attualmente, per i privati, il conto riguarda la sostituzione di vecchi sistemi di climatizzazione con sistemi alimentati da fonte rinnovabile, l'installazione di collettori termici e la sostituzione di scaldabagno elettrici con impianti a pompa di calore, dopo la revisione sarà coperta anche la sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi.

Una novità riguarda anche la "taglia" degli interventi incentivabili. Gli impianti con pompa di calore e quelli a biomassa saranno incentivabili fino a 2mila kW (contro i mille kW del passato). Ad esempio, nel caso di una sostituzione di caldaia con un apparecchio a biomassa in una villetta unifamiliare, a fronte di una spesa complessiva ipotizzata di 10mila euro il contributo sul conto termico può arrivare a coprire fino al 65% della cifra. «Un sostegno

reale - commenta Valter Francescato, direttore tecnico dell'Aiel, l'associazione italiana energie

agroforestali (biomasse) - che però si ottiene solo nel rispetto di una serie di requisiti stringenti. In

questo senso, davvero si premia chi fa efficienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

L'approfondimento sulle biomasse
www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com

I vantaggi

A CHI SPETTA LA RATA UNICA



Privati e pubblica amministrazione

- Se l'incentivo a cui si ha diritto non supera, nel caso di interventi privati, i 5mila euro, l'erogazione avviene in un'unica soluzione. Prima questo tetto era fissato al 600 euro
- Per i privati con spese oltre i 5mila euro l'erogazione avviene, come in passato, attraverso il rimborso di una parte della spesa sostenuta in rate annuali di pari importo, spalmate fino a un periodo massimo che va da 2 a 5 anni
- Per ciò che riguarda la Pa, il contributo è sempre erogabile in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo

LA SCELTA SU CATALOGO



Accesso diretto

- È più facile presentare domanda grazie all'introduzione di un catalogo degli apparecchi domestici (fino a 35 kW o 50 mq di superficie), dove il richiedente può selezionare il sistema per cui richiede l'incentivo, senza necessità di ulteriore documentazione.
- Per la Pa, oltre a procedure di domanda semplificata, scompare la necessità di iscrizione ai registri.

IL PAGAMENTO



Tempi dimezzati

- Per chiedere il rimborso è necessario inviare la fattura, le foto e l'attestazione del pagamento.
- Per attestare le spese, oltre al bonifico bancario o postale, saranno ammessi anche pagamenti online o con carta di credito con causale vincolata.
- Nei prossimi mesi il Gse lavorerà a una ulteriore semplificazione della documentazione da produrre
- Il pagamento della prima rata - o per incentivi fino a 5mila euro - la rata unica avverrà alla fine del mese successivo al bimestre in cui ricade la firma del contratto con il Gse (gestore dei servizi elettrici). In pratica, il tempo di erogazione scende dagli attuali 180 a 90 giorni.

LE SCELTE

Caldaie e pannelli ammessi agli incentivi potranno essere selezionati da un catalogo senza inserire altri documenti tecnici

L'analisi

Il Sole **24 ORE**

Casa 24 PLUS



Il «conto» su Casa24Plus

Sul Sole 24 Ore di giovedì scorso, nelle pagine di Casa24Plus, sono state presentate alcune delle novità del conto termico, con i dati i sui nuovi incentivi a confronto con la detrazione fiscale del 65% per pompe di calore, caldaie a biomasse e impianti solari termici per l'acqua calda sanitaria



IMPRESE & LEGALITÀ

L'anticorruzione e la mala pianta della «furbizia»

di **Lionello Mancini**

Chi ha paura dell'anticorruzione? I corrotti, ovvio. I quali, mai rinunciando a predicare bene, tramano per vanificare ogni iniziativa che insidi la possibilità di lucrare nella penombra e nell'intrico normativo. Sordi a ogni *moral suasion* (in quanto privi di *moral*) i corrotti si piegano solo con le maniere forti: indagini, manette, condanne. Purtroppo, però, questa nutrita banda può contare su un ampio bacino di fiancheggiatori, emuli e ammiratori che li favoriscono tacendo, votandoli e adattandosi a pagare il conto di pessimi servizi a costi maggiorati. Ecco perché continuano a incontrare ostacoli le persone, gli enti, le imprese pubbliche e private, intenzionati a esplorare sentieri nuovi e sostenibili nell'italica palude dell'etica smarrita. Ostacoli diversi, che rallentano l'adozione degli strumenti di prevenzione e contrasto necessari e ormai urgenti per arginare il malcostume.

È di soli pochi giorni fa l'allarme dell'Anac per la scarsità di risorse utilizzabili, nonostante gli impegni sempre più numerosi che le vengono assegnati e per i quali si pretendono rapidità e precisione d'intervento. Un film visto e rivisto. La stessa Autorità affidata a Raffaele Cantone è nata con grande ritardo, dopo un balletto durato anni, che ha prodotto finte strutture e inutili relazioni. Idem per la legge 190/2012, la prima vera normativa anticorruzione, varata dal governo Monti in un momento di quasi tracollo del Paese: i primi a criticarla e a tentare di schivarla sono le stesse forze politiche che mai ne hanno prodotta una e nelle cui file accolgono corrotti e corruttori «messi in salvo» dalla «furia» della «magistratura politicizzata» (le virgolette non indicano sintesi forzose, ma testuali parole dei leader di partito).

Si potrebbero proporre riflessioni analoghe per la mancata legge sulle lobby, altra casella lasciata ostinatamente vuota, con la bizzarra motivazione che «l'Italia non è l'Unione sovietica, dove lo Stato controlla tutto», fingendo di non capire che un'anticorruzione solida – in vigore da oltre 20 anni in primari Paesi membri della Ue – non può che fondarsi su un grado di trasparenza, compresi un elenco pubblico di lobbisti e registri in cui è tracciato ogni incontro tra i legittimi portatori di interessi privati e i politici. Non è difficile e nemmeno tanto sovietico.

Contrari a far sul serio si mostrano a volte gli stessi sindacati, antepoendo interessi di bottega alla caccia ai corrotti nella nostra Pa – che dovrebbe essere da tempo senza quartiere – intralciando nei fatti la revisione delle piante organiche, i sistemi di controllo delle presenze e della produttività, fino a obiettare sulle rotazioni degli incarichi e sull'introduzione delle innovazioni che, pure, faciliterebbero la vita di tutti. Ostacoli inaccettabili, incrostazioni corporative che

producono sia i timbratori in mutande sia i tecnici infedeli, così difficili da licenziare.

Altrettanto sconsolanti le diffidenze verso strumenti già rodati (altrove), come il *whistleblowing* o l'utilizzo di agenti sotto copertura. È vero: esistono difficoltà oggettive a “innestare” regole importate dalla *common law* nel nostro ordinamento che, ad esempio, non garantisce l'anonimato al dipendente che denunci un illecito; altrettanto difficile è autorizzare un poliziotto a offrire mazzette per testare il grado di onestà del politico o dell'impiegato. Difficoltà cui può provvedere solo il Parlamento, ma all'alto rischio di leggi arruffate e perciò inapplicabili, si aggiunge un insidioso fiorire di dotte riflessioni su presunti rischi del *whistleblowing* per la serenità dei rapporti tra colleghi, su quanto sia disdicevole incentivare le “delazioni” dando così fiato a interessate calunnie, sugli abusi cui le forze dell'ordine si abbandonerebbero se autorizzate a non dichiararsi.

Sarebbe facile ironizzare sulla qualità di simili suggestioni, se queste non fossero così utili a quanti aborriscono l'anticorruzione e tanto radicate nella cultura profonda del Paese di furbi. E se fosse un po' meno diffusa questa epidemia da cui l'Italia non sa o non vuole guarire.

ext.lmancini@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I DATI 2012-2015



Rischio arretrati nei tribunali delle imprese

Bianca Lucia Mazzei > pagina 6

Le vie della ripresa

GIUSTIZIA

Durata

Nel 2015 la quota di fascicoli chiusi entro l'anno scende dall'80 al 70 per cento

Specializzazione

In molte sedi territoriali non è stata realizzata la competenza esclusiva indicata dalla legge

Tribunali delle imprese, rischio arretrati

Dal 2013 le pendenze nelle 22 sezioni regionali sono cresciute del 45%

Bianca Lucia Mazzei

L'aumento delle pendenze e della durata dei procedimenti potrebbe minare l'attività dei tribunali delle imprese, uno strumento che in questi tre anni e mezzo di attività ha dato risultati positivi, facendosi apprezzare dal mondo industriale.

È stato il Dl 1/2012 a prevedere l'istituzione di sezioni dedicate alle controversie in materia d'impresa (subito chiamate "tribunali") che hanno cominciato a operare a fine settembre 2012.

Pendenze in aumento

Al 30 giugno 2015 le 22 sezioni distribuite a livello regionale (tranne in Lombardia e in Sicilia dove ce ne sono due, e in Valle d'Aosta dove non ce n'è nessuna) avevano però accumulato un "arretrato" di 7.598 fascicoli, con un incremento del 45% rispetto alla fine del 2013. Un'attesa, fra l'altro, non giustificata dall'aumento delle iscrizioni, che sono, invece, in lieve calo. Ed anche la durata ha iniziato a crescere.

Particolarmente positivi i tempi delle controversie che non si concludono con una sentenza (si tratta soprattutto di procedimenti cautelari ma anche di accordi bonari) e che rappresentano la stragrande maggioranza dei fascicoli. In questi casi, nel primo semestre 2015, la durata è stata di 263 giorni, mentre per arrivare a una sentenza ce ne vogliono 836 (che sono comunque meno dei 902 necessari per le liti commerciali).

Grazie a questi percorsi alternativi, nel 2012-2014 l'80% dei procedimenti si è concluso in meno di un

anno. Ma la situazione sta peggiorando: nel 2015 questa percentuale è scesa al 70% e la durata dei percorsi "brevi" è sì di 263 giorni, ma nel 2014 era stata di 224 e nel 2013, di 163.

Il nodo specializzazione

Perno della riforma partita nel 2012 è la specializzazione dei magistrati, che la legge ha inteso raggiungere concentrando le controversie in un numero ridotto di tribunali, con l'obiettivo di accorciare i tempi e accrescere qualità e uniformità delle pronunce. La posta in ballo è alta: un sistema giudiziario più efficiente ha ricadute positive sia sulla competitività delle imprese che sulla capacità di attrazione di soggetti stranieri.

L'attuazione della riforma non è stata però omogenea e la specializzazione resta un traguardo, ancora non completamente centrato. La prima ragione è che in moltissime sedi, il volume dei ricorsi non è sufficiente a che i giudici si occupino solo delle materie indicate dal Dl 1/2012.

La relazione per il 2015 dell'Osservatorio sugli effetti sull'economia delle riforme, operante presso il ministero della Giustizia e guidato da Paola Severino ha sottolineato che le sezioni di Perugia, Trento, Genova, L'Aquila, Ancona, Catania, Palermo, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Potenza e Trieste, nel 2014, hanno avuto meno di 100 cause l'anno e questo non ha permesso di realizzare in modo compiuto la specializzazione.

Mai magistrati non sono esclusivamente dedicati anche in Tribunali dove il numero di procedimen-

ti è invece importante, come in quello di Roma.

«Il fatto di non occuparci solo delle controversie in materia d'impresa è un grosso limite» dice Tommaso Marvasi presidente della IX sezione del Tribunale civile di Roma che, insieme con la III, si occupa delle liti indicate dal Dl 1/2012. «Nella mia sezione - continua Marvasi - su 9 mila cause pendenti solo un migliaio ricadono in questo ambito».

Anche a Venezia non è stata creata una sezione "esclusiva". «Sarebbe l'ideale ma non è stato possibile perché l'organico non è aumentato e non ci sono magistrati a sufficienza», spiega Manuela Farini, presidente della sezione imprese.

A Milano e Napoli, invece, i Tribunali delle imprese, in linea con lo spirito della legge, non hanno altre competenze. «A Milano la specializzazione è stata raggiunta - commenta Marina Tavassi, coordinatore delle due sezioni in materia d'impresa - e questo sta portando risultati positivi, sia in termini di velocità che di qualità delle decisioni».

Secondo l'Osservatorio Severino, a Milano, la tenuta delle pronunce rispetto al II grado è infatti del 70-80%. «Si diventa dei super esperti - continua Tavassi -, e questo è importante poiché sono questioni complesse che richiedono una profonda conoscenza della legislazione e della giurisprudenza europea».

Il giudizio delle imprese

Nonostante le differenze territoriali, i risultati ottenuti sono giudicati positivamente dal mondo imprenditoriale: da un'indagine a campione promossa da Abi-Confindustria

è emerso infatti che la specializzazione dei magistrati è un elemento fortemente apprezzato e che va ulteriormente rafforzato.

«La qualità delle pronunce è molto alta e questo si riflette sulla loro tenuta - commentano in Confindustria - I giudici hanno inoltre sviluppato una forte sensibilità al fattore tempo. E l'ampio ricorso ai percorsi alternativi rispetto a

quello ordinario è un sintomo molto positivo».

I procedimenti cautelari

Meno di un quinto dei 2.594 procedimenti definiti nel primo semestre 2015 ha seguito il percorso ordinario e si è concluso con una sentenza. Gli altri hanno percorso iter più brevi, per la maggior

parte procedimenti cautelari e accordi bonari.

«I procedimenti cautelari sono numerosi e la loro trattazione è molto veloce - dice Luigi Costanzo, presidente della IX sezione del Tribunale di Genova - Si tratta di questioni che spesso richiedono interventi urgenti. A Genova i magistrati non si occupano solo della materia di impresa ma un certo grado di specializzazione lo si è raggiunto lo stesso».

«A Palermo non ci sono i numeri per una competenza esclusiva - dichiara Giuseppe De Gregorio, magistrato della V sezione - ma la specializzazione è stata acquisita: sui tempi si cerca invece di fare in modo che la corsa preferenziale prevista dalla legge non abbia ricadute

eccessivamente negative sugli altri procedimenti».

Accorpamento e competenze

Sui benefici della specializzazione l'accordo è unanime e per rafforzare la potrebbe essere utile la riduzione

del numero di Tribunali. «Ci sono Regioni in cui le cause sono pochissime - commenta il presidente della IX sezione del Tribunale civile di Roma -, un accorpamento sarebbe quindi opportuno».

Molte più perplessità solleva invece l'ipotesi di allargamento delle competenze. «Più si estende il campo, più si riduce la specializzazione - dice Arduino Buttafoco, presidente della sezione imprese del Tribuna-

le di Napoli -. Il peso specifico di queste controversie è elevato, spesso vanno valutate le posizioni di decine di parti: il numero contenuto di procedimenti non è indicativo perché una di queste cause corrisponde a 50 in altre materie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'andamento delle cause

Movimento dei procedimenti e tasso di rotazione presso le sezioni specializzate in materia di impresa - Anni 2012/2015

2012			2013			2014			I semestre 2015		
Iscritti	Definiti	Pendenti finali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
ANCONA											
13	3	10	39	44	6	39	33	15	28	23	20
BARI											
56	2	97	246	114	237	257	127	365	121	98	401
BOLOGNA											
147	29	120	526	274	386	507	327	568	225	181	614
CRESCIA											
59	6	57	276	147	195	283	163	320	132	97	353
CATANIA											
-	-	-	1*	-	-	75	8	58	73	36	107
FIRENZE											
93	8	217	359	156	427	317	241	505	171	143	548
GENOVA											
10*	-	10*	25	2	34	60	16	75	57	37	100
L'AQUILA											
8	2	6	55	21	43	97	45	95	40	24	112
MILANO											
432	39	405	1.515	669	1.298	1.435	1.010	1.599	708	661	1.769
NAPOLI											
330	31	553	815	553	849	839	783	892	296	402	835
ROMA											
231	9	226	981	357	881	1.098	606	1.355	504	432	1.471
TORINO											
77	13	65	342	137	276	368	241	405	170	183	390
TRENTO											
20	8	13	79	54	42	44	44	38	20	22	39
VENEZIA											
274	254	378	585	423	565	611	428	758	251	252	751
PALERMO, PERUGIA E POTENZA*											
3	-	-	8	-	-	12	-	-	69	3	88
TOTALE											
1.753	404	2.157	5.852	2.951	5.239	6.042	4.072	7.048	2.865	2.594	7.598

(*) Dati parziali. Il monitoraggio riguarda solo gli uffici con sezioni specializzate configurate nel Sigid (Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Trieste e Bolzano non sono censite) Fonte: ministero della Giustizia - Dip. Org. Giud. Pers. Serv. Direzione Generale di Statistica

LE COMPETENZE

Le materie di maggiore importanza di cui si occupano i Tribunali delle imprese

- proprietà industriale (marchi, modelli, brevetti nazionali, internazionali e comunitari) e concorrenza sleale interferente
- diritto d'autore;
- violazione della normativa antitrust nazionale e comunitaria: controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione;
- rapporti societari, trasferimento delle partecipazioni sociali, patti parasociali, azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate e rapporti riguardanti le società controllate relativi a: società per azioni, società in accomandita, società a responsabilità limitata, imprese cooperative e mutue assicuratrici, società europee, società cooperative europee
- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore superiore alla soglia Ue

Nuovo Codice appalti. Il testo approvato e la guida alla lettura. Anac, gare, Pa, imprese: tutte le novità

Giuseppe Latour e Alessandro Arona

Codice appalti al primo via libera. Dopo i molti rinvii delle ultime settimane, giovedì scorso il Consiglio dei ministri ha finalmente approvato il decreto legislativo che attua la legge delega n. 11/2016: in parole povere, il recepimento delle nuove direttive europee in materia di contratti pubblici è arrivato finalmente alle battute conclusive. Anche se va sottolineato che manca ancora il passaggio dei pareri parlamentari, prima dell'approvazione finale. E, stando alle avvisaglie, non sarà semplice. La novità più rilevante dell'ultimo minuto è stata la conferma della soglia dei 150mila euro per le qualifiche Soa, mentre al di sotto la qualificazione delle imprese passerà dalle stazioni appaltanti, gara per gara: significa, in altre parole, che le Soa restano in vita, andando incontro alle richieste del mercato, Ance in testa. Resta, invece, confermato l'assetto del rating di reputazione che aumenta considerevolmente il peso del curriculum dell'impresa nell'appalto: sarà regolato dall'Anac. Una norma che fa il paio con i nuovi requisiti di ordine generale, che danno un ruolo molto maggiore alle stazioni appaltanti in sede di accesso alle gare: potranno valutare fattori come le violazioni della concorrenza, la presenza di conflitti di interesse o precedenti contenziosi. Di seguito, capitolo per capitolo, tutte le principali novità del testo.

Linee guida L'innovazione del Codice proseguirà anche a valle del decreto di recepimento delle direttive europee. L'Anac avrà, infatti, il compito di sottoporre al ministero delle Infrastrutture le sue «linee guida di carattere generale», da approvare con decreto dello stesso Mit: dovranno sostituire il vecchio regolamento. Una commissione sta già lavorando sul tema. L'idea è passare da un pacchetto di norme rigide a un sistema di "soft law", proposto dal presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone. Le linee guida di carattere generale fisseranno il quadro, all'interno del quale, in una fase successiva, si inseriranno altri interventi più di dettaglio, come le linee guida dedicate ai singoli settori (ad esempio per i servizi di progettazione), i bandi e i contratti tipo. In questo modo, il mercato potrà contare su una guida fluida e costantemente aggiornata. Il testo sarà pubblicato entro il 18 aprile, insieme al Codice.

Certificazione Pa Il sistema di qualificazioni delle pubbliche amministrazioni è una delle novità più importanti del nuovo testo. Sarà modellato su quello degli operatori economici. Anche le stazioni appaltanti, come le imprese, dovranno infatti dimostrare di rispettare requisiti prefissati dall'Anac. Il meccanismo di qualificazione sarà, allora, organizzato sulla base della complessità dei contratti e per fasce di importi. L'Anticorruzione valuterà quattro requisiti di base: strutture organizzative, presenza nella struttura di dipendenti con competenze specifiche, sistema di formazione ed aggiornamento del personale, numero di gare svolte nel triennio. Oltre a questi, ci saranno alcuni requisiti premianti: attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione, sistemi di gestione

della qualità, disponibilità di tecnologie telematiche, livello di soccombenza nel contenzioso, applicazione di criteri di sostenibilità ambientale.

Qualificazione imprese La qualificazione delle società di attestazione resta in vita. Alla fine il Governo ha deciso di non smontare il sistema delle Soa per come è strutturato adesso. Bisogna ricordare, infatti, che nelle prime bozze del provvedimento Palazzo Chigi aveva ipotizzato di portare fino a un milione di euro il tetto al di sotto del quale la qualificazione viene fatta direttamente dalle stazioni appaltanti, gara per gara. Alla fine, dopo le proteste degli operatori (Ance in testa) ha prevalso un orientamento decisamente diverso. Le imprese, per i lavori pubblici sopra la soglia dei 150mila euro, dovranno passare dalle attestazioni Soa, come avviene ora. Sopra i 20 milioni di euro, ad esempio, le stazioni appaltanti potranno chiedere una qualificazione rafforzata, integrando i requisiti base con elementi aggiuntivi a loro discrezione. Entro un anno un decreto del Mit, sentita l'Anac, potrà individuare nuove modalità di qualificazione.

Rating reputazionale Arriva il rating reputazionale targato Anac. Il Codice per la prima volta introduce un sistema in grado di valutare la storia dell'impresa, al di là della qualificazione. Sarà modellato sul rating di legalità, che oggi viene utilizzato dall'Antitrust nell'ambito dei finanziamenti privati e pubblici. Il decreto di attuazione della legge delega, però, non definisce nel dettaglio il funzionamento del nuovo sistema. Sarà l'Anac a fissare, in una seconda fase, i principi di questo sistema di valutazione, che andrà a integrare la normale qualificazione. Racconterà, di fatto, il curriculum e la storia di ogni impresa, i suoi precedenti lavori, gli eventuali ritardi, i contenziosi, il rispetto dei costi, le irregolarità nei pagamenti dei contributi previdenziali. Resta aperto un punto: non è chiaro se il rating funzionerà in sede di valutazione delle offerte oppure se avrà solo la funzione di criterio ulteriore per la qualificazione delle imprese.

Bim Il testo è molto morbido sul Bim, la piattaforma che consente, tramite software, di condividere e anticipare gli effetti del progetto in cantiere: non sarà obbligatorio da subito. Bisogna ricordare, infatti, che nelle prime bozze del testo era stato stabilito l'obbligo di utilizzare il Bim per tutti già sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice appalti. A quell'ipotesi, però, erano immediatamente seguite le proteste degli operatori del settore, preoccupati della sostanziale impreparazione di molte amministrazioni. Il modello che è stato scelto nel testo finale, allora, è decisamente più morbido. All'inizio le stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato potranno richiedere il Bim. Poi, un decreto del Mit potrà individuare i tempi di una «progressiva introduzione dell'obbligatorietà del metodo, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e tenuto conto dei relativi importi».

Aggregazioni tra stazioni appaltanti Vincoli strettissimi per le stazioni appaltanti, a partire dai Comuni. È certamente uno dei passaggi più innovativi del nuovo testo: le amministrazioni non potranno più, come avviene adesso, fare gare per qualsiasi importo. Il Codice, invece, fissa due soglie molto basse: 40mila euro per servizi e forniture e 150mila euro per i lavori. Sotto questo tetto ci si muove liberamente. Al di sopra, invece, scatta una tagliola: solo le amministrazioni in possesso della qualificazione dell'Anac potranno fare le gare. Tutte le altre Pa dovranno rivolgersi per forza a una centrale di committenza. Ma non solo. Entro una seconda soglia (fino a un milione di euro per i lavori) bisognerà passare comunque da strumenti telematici di negoziazione delle transazioni, simili a quelli già utilizzati da Consip. Per i Comuni non capoluogo, invece, c'è un altro vincolo:

dovranno usare la centrale oppure consorzarsi tra di loro per fare le gare.

I poteri dell'Anac L'Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone diventa il perno del mercato degli appalti pubblici. Il nuovo Codice, come da previsioni, le attribuisce moltissimi nuovi poteri e le conferma quelli vecchi. In generale, l'Anac dovrà vestire i panni di organo di regolazione del mercato, preparando linee guida generali e di settore, oltre che determinazioni, bandi e contratti tipo o semplici atti di indirizzo: un ampio armamentario di strumenti che diventerà la mappa di stazioni appaltanti e operatori economici. Oltre a questo, arrivano molti altri poteri strategici, come la verifica delle varianti, per controllare possibili distorsioni e abusi. Tra le novità spicca la gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, con l'esclusione dell'Avcpass, che passa al ministero delle Infrastrutture. Resta aperto unicamente il nodo delle risorse, anche se sono allo studio interventi per permettere all'Authority di aumentare la sua capacità di spesa.

Fase transitoria La questione della fase transitoria nasce dalla scelta di operare un'abrogazione secca del vecchio Codice e del vecchio regolamento, già a partire dal prossimo 18 aprile, senza periodi di adattamento. Un taglio drastico che potrebbe generare buchi, vuoti normativi e, quindi, problemi notevoli per gli operatori. Norme alla mano, sono molte le situazioni di possibile pericolo. Come nel caso della fase esecutiva dei contratti, delle commissioni giudicatrici, delle attestazioni Soa e della pubblicità dei bandi. Su quest'ultimo fronte, il Codice attiva un nuovo portale dell'Anac, che dovrà ospitare tutta la pubblicità degli avvisi. Andrà regolato, entro sei mesi, da un decreto del ministero delle Infrastrutture e avrà bisogno di un periodo di rodaggio. Nell'attesa, però, c'è il rischio concreto che il settore si trovi scoperto e che ogni stazione appaltante decida in maniera autonoma come muoversi. A scapito della trasparenza nel settore.

Due per cento Cambia la ragione sociale del due per cento. L'incentivo storicamente dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione non sarà più destinato alle attività di progettazione, come avviene ora, accogliendo una richiesta storica dei progettisti privati. Il due per cento degli importi posti a base di gara sarà, invece, usato solo per compensare le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di verifica. Insomma, l'amministrazione si occuperà della fase di programmazione delle opere, del controllo, delle verifiche e dei collaudi, svolgendo quindi soprattutto un ruolo di coordinamento e di supervisione. La progettazione, invece, andrà appaltata all'esterno, per garantire una maggiore qualità.

Avvalimento L'istituto viene a grandi linee riprodotto rispetto alla versione del Codice attualmente in vigore. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può allora soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, «facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi». C'è, però, una novità. La stazione appaltante verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano «i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione». Nel caso in cui ci siano ostacoli, l'impresa non viene esclusa dalla gara, ma può «sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione».

Requisiti generali Le stazioni appaltanti, come avviene adesso, escludono in ogni momento dalla partecipazione ad appalti o subappalti i soggetti condannati in via definitiva per alcuni reati: partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile. Altro punto nel mirino saranno le violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia fiscale o di contributi previdenziali. Le pubbliche amministrazioni, però, incassano diverse prerogative nuove. La stazione appaltante, infatti, potrà dimostrare che l'impresa si è resa colpevole di gravi illeciti professionali o di significative carenze in un precedente contratto, che ha concluso accordi e ha posto in essere pratiche per falsare la concorrenza, che ha tentato di influenzare un'aggiudicazione, che si trova in una situazione di conflitto di interessi. Seguendo un modello anglosassone, allora, la Pa potrà scandagliare la condotta dell'impresa.

Subappalto, niente limiti Nessun limite per il subappalto. La cancellazione del tetto del 30%, attualmente previsto, è una delle novità più criticate del Codice. Dopo le proteste delle imprese specialistiche e dei sindacati, allora, lo stesso relatore della legge delega al Senato, Stefano Esposito, ha già annunciato che, in sede di parere parlamentare, chiederà modifiche sul punto. Nel testo finale del Codice, però, è stata inserita all'ultimo momento una speciale salvaguardia per le opere superspecialistiche, ad alto contenuto tecnologico: solo per loro non sarà possibile superare un tetto massimo di subappalto pari al 30% dell'importo complessivo. Per gli appalti sopra la soglia comunitaria, poi, è obbligatoria l'indicazione in sede di offerta di una terna di subappaltatori, ma solo se i bandi o gli avvisi di gara lo prevedono in maniera espressa. Il contraente principale resta comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Massimo ribasso solo sotto il milione Salta il principio in base al quale le stazioni appaltanti possono scegliere qualsiasi criterio di aggiudicazione per affidare le loro gare. Di regola, infatti, bisognerà utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto tra qualità e prezzo. Al criterio del prezzo più basso restano soltanto: i lavori sotto il milione di euro, i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzare e quelli di scarso importo caratterizzati da elevata ripetitività. I servizi di ingegneria e architettura sopra i 40mila euro dovranno, invece, passare sempre dall'offerta economicamente più vantaggiosa. Una novità importante, in questo quadro, arriva per i commissari di gara: dovranno iscriversi a un apposito elenco, che sarà tenuto dall'Anac, e saranno estratti tramite sorteggio. L'Anticorruzione vigilerà sulla loro condotta e sul mantenimento dei loro requisiti per l'iscrizione negli elenchi.

Cabina di regia Nel testo in dirittura d'arrivo viene confermata una delle novità più rilevanti delle scorse settimane, anche se in versione soft. È, così, prevista la costituzione di una cabina di regia presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Avrà il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del decreto in fase di applicazione, di esaminare proposte di modifiche normative, di promuovere la realizzazione di un piano nazionale di procedure telematiche di acquisto. In più potrà promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche. Per evitare sovrapposizioni con l'Anac, è stato previsto che eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici siano segnalati all'Anticorruzione che, così, manterrà saldamente tra le mani il pallino della regolazione. Sarà un decreto di Palazzo Chigi a stabilire la composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia.

Débat public Il dibattito pubblico alla francese entra nel nostro sistema e diventa obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, «individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici». L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico convoca una conferenza cui sono invitati gli enti e le amministrazioni interessati, e altri portatori di interessi (ivi compresi comitati di cittadini), che abbiano già segnalato agli enti locali territoriali il loro interesse. Nella conferenza si definiscono le modalità del dibattito pubblico che, in ogni caso, deve concludersi entro quattro mesi dalla predetta convocazione. Il parere al quale si giunge non è vincolante, ma dovrà essere valutato dall'amministrazione in fase di definizione del progetto definitivo.

Documento unico All'uso del documento di gara unico europeo per la partecipazione alle gare viene dedicato un articolo specifico. Si tratta di «un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa» le condizioni necessarie per partecipare alle gare. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione alle gare, le stazioni appaltanti dovranno accettare il documento unico, per facilitare la vita alle imprese. Entro il 18 aprile del 2018 il documento dovrà essere fornito in via esclusivamente elettronica e consisterà «in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale». La stazione appaltante potrà comunque chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi.

Soccorso istruttorio Il soccorso istruttorio, nonostante le richieste delle imprese, resta oneroso anche nel nuovo Codice. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, «con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica», obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5mila euro. Quindi, sarà necessario continuare a pagare per sanare le irregolarità formali in fase di accesso alla gara. La stazione appaltante, per parte sua, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni complessivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Procedura negoziata sotto il milione Le procedure ordinarie, con il nuovo Codice appalti, scattano solo al di sopra della soglia di un milione di euro. Per i lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a un milione di euro si dovrà utilizzare la procedura negoziata, «previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici». Al di sotto della soglia da 40mila euro, invece, si procede tramite affidamenti diretti, seppure adeguatamente motivati. Fino a 150mila euro per i lavori si procede tramite procedura negoziata «previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti». In casi eccezionali, sarà possibile procedere anche attraverso

Gare su progetto esecutivo Norme più stringenti per gli affidamenti delle opere. Le nuove regole, infatti, stabiliscono che il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, «determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo». Ove non diversamente previsto dal Codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e, nel contempo, dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti. Quindi, viene completamente cancellato il preliminare, sostituito dal progetto di fattibilità nel nuovo Codice, e viene stabilito che le gare si facciano di regola sull'esecutivo, mandando in pensione l'appalto integrato, secondo le indicazioni della delega.

Progettazione Il capitolo sulla progettazione è oggetto di dure critiche da parte degli addetti ai lavori. Manca, infatti, una sezione specifica dedicati ai servizi di architettura e di ingegneria, che vengono regolati insieme agli altri servizi, stabilendo volta per volta specifiche eccezioni. Altro punto critico è la mancanza di novità particolari sul fronte dei concorsi di progettazione, che restano molto vicini alla disciplina attuale. Da registrare, però, una novità importante: la nascita del progetto di fattibilità, che diventa il primo livello di progettazione. Servirà a individuare, tra più soluzioni, "quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire". Restano confermati, a valle del progetto di fattibilità, i tre livelli di progettazione, che includono anche il definitivo e l'esecutivo.

Divisione in lotti Più tutele per i piccoli operatori nell'ambito della suddivisione dell'appalto in lotti. Il nuovo Codice, infatti, per favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, obbliga le stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente e tecnicamente conveniente, a suddividere gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti dovranno spiegare le eccezioni, motivando esplicitamente la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese. Quindi, gli importi dovranno essere strutturati in modo tale da tutelare realmente i piccoli operatori. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di dribblare queste previsioni, aggiudicando tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

RUP (Responsabile unico del procedimento) Non dovrà migliorare solo la qualificazione delle stazioni appaltanti, ma anche quella dei responsabili unici del procedimento. Il nuovo Codice, infatti, pone l'accento in maniera molto forte sulle competenze del Rup. Il Rup, infatti, "deve essere un dipendente di ruolo e possedere un titolo di laurea e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato". Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, inoltre, viene stabilita una tutela ulteriore e si dice che il responsabile unico "deve essere un tecnico". Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente in servizio. Sono previste anche richieste di aiuto all'esterno. Nel caso di appalti di particolare complessità, in relazione all'opera da realizzare, il Rup potrà proporre alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi (a supporto dell'intera procedura o di parte di essa) a soggetti terzi.

Conflitto di interessi E' uno dei nuovi istituti del Codice. Tramite il suo inserimento nel testo si punta, nello specifico, a limitare tutte quelle situazioni di commistione torbida tra gli uffici gare delle stazioni appaltanti e le imprese. Si ha conflitto d'interessi, nello specifico, quando "il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione". In questo caso la stazione appaltante potrà giocare d'anticipo, evitando problemi successivi, ed escludere da subito l'impresa dalla procedura di gara.

Legge obiettivo addio Il nuovo Codice appalti cancella la "legge obiettivo" introdotta dal governo Berlusconi II nel 2002. Il che significa due cose. Primo: cessa di esistere il Programma delle opere strategiche che conta oggi mille lotti per un valore di 285 miliardi di euro. A guidare sarà il Piano generale dei trasporti e della logistica (Pgtl), con le linee strategiche per la mobilità di persone e merci, da approvare ogni tre anni su proposta Mit e delibera Cipe. Poi, entro aprile 2017, il Dpp - stesso iter - conterrà l'elenco delle opere meritevoli di finanziamento. Non c'è più la lista delle opere di serie A, ma un'unica programmazione nazionale. Secondo: niente più procedure speciali con delibere Cipe. Tutte le opere vanno in Conferenza di servizi, con le regole del Dlgs Madia: tempi certi e possibilità di scavalcare i veti della Via e degli enti di tutela con delibera del Consiglio dei ministri.

Concessioni A guidare la parte del nuovo Codice dedicata a concessioni e Ppp è la direttiva europea 2014/23. Debutta allora l'obbligo di trasferire ai privati il "rischio operativo", un concetto più forte rispetto a oggi (rischio potenziale fino all'investimento totale, senza garanzie pubbliche). Il financial closing, fra l'altro, deve arrivare entro un anno dalla firma del contratto, pena la sua risoluzione «di diritto». Tuttavia, sempre in base alla direttiva, si ampliano i casi nei quali può essere variato il contratto "in corso d'opera": per tutte le situazioni previste già nel bando di gara, per lavori o servizi aggiuntivi non sottoponibili a gara, per circostanze imprevedibili. Qui il Codice mette un paletto in più: tutte le modifiche insieme non possono superare il 50% del valore della concessione. Debutta poi il Ppp, sempre con rischio operativo al privato, un insieme di contratti (disponibilità, leasing, finanza di progetto) dove il privato costruisce e gestisce opere ripagate da un canone pubblico.

Gare a terzi nelle concessioni Confermata la norma della delega che obbliga i concessionari in essere, non affidatari con procedura ad evidenza pubblica o «con la formula della finanza di progetto», a mettere in gara con procedura ad evidenza pubblica almeno l'80% del valore dei lavori (servizi o forniture, a seconda della casistica), purché si tratti di contratti di lavoro, servizi e forniture di importo superiore a 150mila euro. Ma c'è una novità dell'ultimora importante: quest'obbligo di gara (80%) non scatta subito, ma tra due anni («le concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice»), e cioè dovrebbe essere il 18 aprile 2018. La verifica del rispetto del limite dell'80% «da parte dei soggetti preposti e dell'Anac» - si legge sul Codice - «viene effettuata secondo le modalità e con la cadenza indicate dall'Anac stessa in apposite linee guida».

Autostrade scadute Per quanto riguarda le autostrade, si stabilisce che le concessioni scadute (alla data di entrata in vigore del Codice) devono andare in gara entro sei mesi (sempre dall'entrata in vigore); ove la scadenza avverrà nei 24 mesi successivi a tale data, la gara deve essere avviata «nel più breve tempo possibile». Tuttavia già sappiamo che il Ministro Graziano Delrio, utilizzando le norme sull'in house, sta derogando a questi principi generali nel caso di AutoBrennero e Autovie Venete. Per le opere non completamente ammortizzate alla scadenza della concessione, «il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo da parte del concessionario subentrante». Per le concessioni autostradali il rischio operativo da trasferire al privato deve comprendere anche il rischio traffico, una norma che appare limitativa perché anche all'estero esistono Pf autostradali con rischio traffico non trasferito al privato e invece canoni variabili in base a parametri di disponibilità.

Lo prevede il dl Milleproroghe. Il 16 marzo la scadenza del primo versamento

Imprese edili, sconto prorogato

Ancora per il 2016 non è dovuto il ticket licenziamenti

Pagina a cura
di CARLA DE LELLIS

Un anno ancora di sconto per appalti e imprese edili. Per il 2016, infatti, le aziende non pagheranno il «ticket licenziamenti» (489,95 euro annui) nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per cambio appalto e/o fine lavori in edilizia. A stabilirlo è la legge n. 21/2016, di conversione del dl Milleproroghe (dl n. 210/2015), che fa slittare l'esenzione dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. Vediamo, dunque, il quadro riepilogativo della disciplina in vista della scadenza del 16 marzo per primo versamento per l'anno 2016.

Il ticket. Operativo dai licenziamenti intervenuti dal 1° gennaio 2013, il ticket serve per finanziare gli ammortizzatori sociali e, in particolare, quelle che una volta erano le nuove indennità di disoccupazione: l'Aspi e la mini-Aspi. Con la riforma del Jobs act dell'anno scorso, entrambe le indennità sono state abrogate e sostituite dalla Naspi, senza alcuna conseguenza per il regime di contribuzione. L'Inps è stato chiaro nel messaggio n. 4441/2015: «Alla Naspi si applicano le disposizioni in materia di Aspi in quanto compatibili» (art. 14 del dlgs n. 22/2015). Con ciò, in altre parole, ha esteso la disciplina contributiva dell'Aspi alla Naspi, che è la nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti divenuti disoccupati dal 1° maggio 2015, introdotta dal dlgs n. 22/2015. Pertanto, anche in vigore della nuova Naspi è rimasto praticamente inalterato l'impianto contributivo dell'ex Aspi (art. 2 della legge n. 92/2012), il quale si sviluppa su tre distinte prelievi contributivi a carico dei datori di lavoro: contributo ordinario (pari a 1,61% in via generale); contributo addizionale (pari a 1,40%), dovuto per i rap-

porti di lavoro dipendente non a tempo indeterminato, vale a dire per i rapporti di lavoro a termine (vi sono alcune eccezioni, tra cui le assunzioni di stagionali e i lavoratori a termini delle pubbliche amministrazioni per le quali, cioè, il contributo non si paga); contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: è questo il c.d. «ticket licenziamento».

Quando si paga il ticket. È dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione delle cessazioni intervenute a seguito di:

- dimissioni; il ticket, però, è dovuto in caso di dimissioni per giusta causa o intervenute durante il c.d. «periodo tutelato di maternità» (ossia il periodo che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

- risoluzioni consensuali; anche in questo caso, però, il ticket è comunque dovuto in caso di risoluzione consensuale derivante da procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro a seguito di licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo);

- decesso del lavoratore;

- risoluzioni di rapporti di lavoro domestici (Inps, circolare n. 25/2013), perché il ticket va pagato solo nel caso di licenziamenti fatti da imprese e, quindi, le famiglie restano fuori dal campo di applicazione della disciplina.

La deroga fino al 31 dicembre 2016. Originariamente era stata disposta l'esclusione dal versamento del ticket, fino al 31 dicembre 2016, per i datori di lavoro tenuti al pagamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità (di cui all'art. 5, comma 4,

della legge n. 223/1991) nonché, per il periodo dal 2013 al 2015, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (c.d. «clausole o patti sociali»);

- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Nelle ultime ipotesi, dunque, dal 1° gennaio 2016 le imprese avrebbero dovuto cominciare a versare il ticket licenziamento; e invece, grazie alla legge n. 21/2016 di conversione del dl n.

210/2015 (c.d. Milleproroghe), l'esenzione perdura per tutto l'anno 2016 in corso.

Quanto costa il ticket licenziamento.

La misura del ticket è data dalla seguente formula: 41% del massimale mensile Aspi (ora Naspi). L'importo così ottenuto è la misura del ticket mensile che deve essere versato per ogni dodici mesi (cioè un anno) di anzianità di lavoro posseduta dal lavoratore presso l'azienda che lo licenzia. Il ticket è dovuto per un massimo di tre anni; quindi «tre anni»

è la misura massima del ticket da pagare anche quando il lavoratore, ad esempio, possieda un'anzianità di 5, 10 o 20 anni. Per i mesi, la

misura è data dal valore del ticket annuo diviso 12.

Dal 1° maggio 2015 (dopo la riforma del Jobs act) il ticket licenziamento è calcolato sulla base di euro 1.195,00 (questa è la misura del massimale Naspi fissato dall'art. 4, comma 2, del dlgs n. 22/2015): il 41% di 1.195 è 489,95 euro (ticket annuo). La misura mensile è 40,83 euro. L'importo massimo, quello dovuto cioè per i rapporti di lavoro della durata di 36 mesi o oltre, è di euro 1.469,85.

Quando si versa. L'Inps (circolare n. 44/2013) ha spiegato che, poiché la legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della nuova contribuzione sui licenziamenti, d'intesa con il ministero del lavoro

è stato deciso che, ai fini dell'individuazione del momento impositivo, si debba considerare quale scadenza il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Ad esempio, sul licenziamento che avvenga il 4 o 14 o 24 marzo, il ticket va pagato con la denuncia contributiva riferita al mese di aprile, i cui termini di versamento e di trasmissione telematica all'Inps scadono, rispettivamente, il 16 maggio (per il pagamento con F24) e al 31 maggio (per la trasmissione della denuncia).

Come si versa. Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valoriz-

zato, nell'elemento <CausaleAdebito>, di <AltreAdebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale «M400» avente il significato di «Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma, 31 della legge 92/2012» e, nell'elemento <ImportoAdebito>, l'importo da pagare.

Sanzioni contributive. Infine, vale la pena evidenziare quanto dall'Inps rilevato a proposito del regime sanzionatorio. Nella circolare n. 44/2013, l'istituto ha precisato che, stante la sua valenza «contributiva», il versamento del ticket soggiace all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

© Riproduzione riservata

Quando è dovuto il ticket

Licenziamento lavoratore, compresi apprendisti, per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa	Si
Recesso del datore di lavoro al termine dell'apprendistato	Si
Dimissioni per giusta causa	Si
Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di vita del bambino)	Si
Risoluzione consensuale con procedura di conciliazione (nuovo rito Fornero)	Si
Risoluzione consensuale per trasferimento del dipendente ad altra sede dell'azienda, a distanza oltre i 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile con oltre 80 minuti mediante i mezzi pubblici	Si
Licenziamento collettivo senza accordo sindacale	Si
Mancato superamento periodo di prova	Si
Lavoro intermittente	Si
Licenziamento del lavoratore domestico	No
Licenziamento per completamento attività e chiusura del cantiere in edilizia	No ⁽¹⁾
Licenziamenti per cambio appalto, con garanzia di continuità occupazionale	No ⁽¹⁾
Dimissioni volontarie del lavoratore	No
Decesso del lavoratore	No
Risoluzione consensuale	No
Licenziamento collettivo nelle procedure di mobilità	No ⁽²⁾

1. Esclusione (prorogata) fino al 31 dicembre 2016

2. Fino al 31 dicembre 2016 per le aziende tenute al versamento del contributo di ingresso (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991)

Il ticket serve per finanziare gli ammortizzatori sociali e, in particolare, quelle che una volta erano le nuove indennità di disoccupazione: l'Aspi e la mini-Aspi



IL CASO

Immobili abusivi ricognizione dal cielo con i droni anti-evasione

DA BIELLA A SALERNO ALLA CAMPAGNA ROMANA SONO GIÀ STATI AVVISTATI. SCATTANO FOTO E FANNO EMERGERE GLI ABUSI EDILIZI INCROCIANDO LE INFORMAZIONI CON QUELLE CONTENUTE NEL CATASTO

Roma

A Biella, a Salerno e nella campagna romana li hanno visti ronzare nel cielo. Aeromodelli? Nuove tecnologie militari? Ufo? No. Sono i droni anti-evasori. In alcune zone sono già stati usati, a conferma che la tecnologia informatica e la meccanica avanzata, possono dare una mano al Fisco nel recuperare risorse. I droni, in particolare, vengono utilizzati per dare la caccia agli «immobili fantasma»: si valuta che ce ne siano circa 800 mila sparsi

per l'Italia, senza contare gli abusi edilizi, i piani rialzati, le terrazze condominiali che hanno cambiato destinazione d'uso. Attenzione: il ronzio del drone sul vostro quartiere può precedere di qualche mese l'arrivo della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate.

Così il fattore-E, cioè l'elettronica, sta entrando con prepotenza oltre che nel campo della caccia al denaro, anche nel settore dei beni immobili. La parola chiave in questo caso è «Anagrafe immobiliare» che insieme alla cugina, «Anagrafe dei conti correnti», formerà una diabolica coppia anti-evasione. L'Agenzia delle entrate ci sta lavorando e il sistema è già per buona parte operativo: si tratta di mettere insieme le risorse informative del catasto, con

all'interno le mappe degli immobili e i dati tecnici, e il valore commerciale calcolato sulla base dei prezzi dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Con un click sarà possibile conoscere proprietario, situazione catastale e, soprattutto, prezzo di mercato delle abitazioni. «Obiettivo è iden-

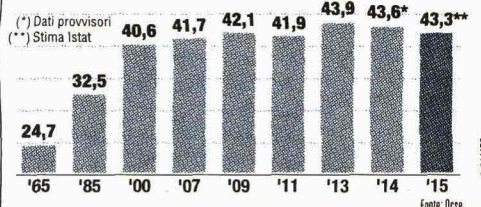
tificare oggetto e soggetto di imposta», ha detto la direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi in Parlamento.

Nell'operazione sono coinvolti, naturalmente, anche i Comuni che potranno avere accesso al database dell'Agenzia delle Entrate e, al tempo stesso, saranno chiamati a collaborare (119 già sono in fase sperimentale) e a riversare informazioni e mappe al computer centrale. **(r.p.)**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PESO DELLE TASSE IN ITALIA

Pressione fiscale in %



Nel grafico qui sopra, l'andamento della pressione fiscale in Italia in rapporto al Pil secondo le rilevazioni dell'Ocse. L'ultimo dato, la stima sul 2015, è invece di fonte Istat

